

+390412791374



SVSA

Ministero della Salute

DGSRF

0001040-P-18/01/2013

L. A. c. c. 10/2013/5



116197611

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI - Ufficio VN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

U.L.S.S. n. 4
ALTO VICENTINO
"2214_VI"

- 7 FEB. 2013

5164

7 Cl. 6

Alla

Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Dipartimento Sanità, Salute e Politiche
Sociali
Igiene e sanità pubblica e veterinaria
Fax 0165274231

Registro - classif.:

Allegati:

REGIONE DEL VALETO - GIUNTA REGIONALE	
U.P. VETERINARIA	
Data d'arrivo	
Data registraz.	25 GEN. 2013
Prot. N.	38123
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E. 40 05.3	

E, p.c.

Servizi Veterinari delle Regioni e
Province Autonome
Sede

OGGETTO: Applicabilità del regolamento (CE) N. 1/2005 al trasporto di animali della specie bovina ed ovi-caprina nel quadro di manifestazioni a carattere amatoriale, hobbistiche, sportive, ludiche e didattico-culturali.

In riferimento alla nota prot. n. 32654 del 9 agosto 2012 di codesto Servizio veterinario circa l'applicabilità del regolamento (CE) N. 1/2005 al trasporto di bovini ed ovi-caprini nel quadro di manifestazioni a carattere amatoriale, hobbistiche, sportive, ludiche e didattico-culturali, si rappresenta quanto segue.

Come già indicato in altre note ministeriali esplicative dell'argomento in oggetto, si ribadisce che il campo di applicazione del regolamento (CE) N. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate è limitato al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità europea, compresi i trasporti in entrata ed in uscita dal territorio comunitario, *in relazione con un'attività economica*. Sebbene il concetto di finalità commerciale del trasporto, così come riportato nel considerando (12) del regolamento in questione, abbia ingenerato diffinità nell'individuazione di tutte quelle pratiche od attività di trasporto che potrebbero ricadere nell'ambito applicativo dello stesso si ribadisce ancora, in generale, che il trasporto di animali effettuato per attività amatoriali, hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non è da considerare ricadente nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) N. 1/2005.

E' opportuno, però, precisare che per discernere se un trasporto assume una connotazione economica non bisogna considerare solo il fine per il quale gli animali sono trasportati (ad es. macello, allevamento, mercati, fiere, mostre, attività sportive, amatoriali, hobbistiche, ludiche, ecc.) ma bisogna anche valutare se l'attività del trasporto in se' è da mettere in relazione con un'attività economica. Di conseguenza, se il

+390412791374

trasporto di animali destinati ad attività non economiche, come posso essere, in generale, inquadrate le attività a carattere amatoriale, hobbistico, sportivo, ludico, didattico-culturale, viene effettuato da ditte professionalmente riconosciute, tale movimentazione è da annoverarsi nell'ambito del trasporto a connotazione commerciale; lo stesso dicasi se detti trasporti sono effettuati da allevatori professionalmente riconosciuti, in quanto inquadrabili come attività marginale esercitata nell'ambito dell'attività economicamente prevalente dell'allevamento e quindi non riconducibili alla mera attività amatoriale, sportiva, ecc..


Pertanto, alla luce di quanto specificato, si conferma che il trasporto di animali che viene effettuato nell'ambito di manifestazioni ed attività aventi connotazione non economica, come ad esempio nel caso specifico delle manifestazioni tipiche della Valle d' Aosta chiamate "Batailles de Reines et de Moudzons" e "Batailles des Chèvres", non ricade nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) N. 1/2005 purchè lo stesso, indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto o degli animali trasportati, venga effettuato al di fuori di ogni regime commerciale e quindi senza alcuna relazione con un'attività economica.

Per quanto riguarda, invece, il trasporto effettuato in occasione di mostre o rassegne zootecniche con il solo scopo di promozione e valorizzazione del patrimonio zootecnico e genealogico di certe razze animali, non ricade nell'ambito di applicazione del regolamento in questione a condizione che lo stesso venga effettuato da allevatori amatoriali. Diversamente, non è ipotizzabile l'esclusione dal campo di applicazione del regolamento (CE) N. 1/2005 per quei trasporti effettuati da allevatori professionalmente riconosciuti, per le stesse motivazioni sopra richiamate.

Infine, è opportuno anche ribadire, che benchè determinate tipologie di trasporto non soggiacciono alle disposizioni del regolamento (CE) N. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, devono comunque rispettare le norme basilari di benessere animale al fine di evitare ogni condizione che possa esporli a lesioni o sofferenze inutili.

Nel rimanere disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaetana Ferri



Referente/responsabile del procedimento
Dott. Giuseppe Losacco
Tel. 0659946706
g.losacco@sanita.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DA:

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

SERVIZI:

Igiene Nutrizione Acqua e Specie Animali



Sanità Animale e Igiene Alimentare



Dorsoduro, 3493 - 30123 VENEZIA

Telefono: 041/2791304-1340-1457 Fax 041/2791330-1374

e-mail istituzionale: saia@regione.veneto.it

Fax

Data: 07/02/2013

Numero di pagine, inclusa la presente: 3

PROT. N. 1 del _____

A: I servizi Veterinari Territoriali della Regione del Veneto
alla c.a. dei Referenti per le materie del D.A. ^{avviate} trasporto
Telefono: _____ Fax: _____

OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA NOTA
1040-P-13/01/2013 DEL MINSAL

COMUNICAZIONI:
SI TRASMETTE PER QUANTO DI
COMPETENZA

In caso di cattiva o parziale ricezione telefonare al numero 041/279

- Segue originale
- Sostituisce originale

L. 30 dicembre 1991, n° 412, art. 2, comma 2.

Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via telefax, sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.